

10 Ottobre 2024
Giovedì
15,30 - 18,30



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

WEBINAR

[HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/WEBINAR/REGISTER/WN_PTFNKN-6RB-B1WVA9BNL-W](https://us06web.zoom.us/join/PTFNKN-6RB-B1WVA9BNL-W)
ID 811 9158 8177 PASS: ANDOC

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL C.D. "DECRETO CORRETTIVO"



Saluti

Eraldo TURI

Presidente ODCEC di Napoli

Mario MICHELINO

Presidente A.N.Do.C.

Interventi

Ciro ASCIONE

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Adesione alla proposta, la rilevanza delle basi imponibili concordate, condizioni di accesso, clausole di decadenze e di esclusione.

Renato POLISE

Presidente A.N.Do.C. Accademia di Napoli

"Flat tax incrementale", effetti dell'accettazione; benefici premiali; la determinazione degli acconti; vantaggi e svantaggi.

Tavola Rotonda: riflessioni e risposte a quesiti

Carlo FIORENTINO

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Alessandro LAZZARINI

Segretario A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Aniello PENNINO

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Ezio STELLATO

Dottore Commercialista in Napoli

Conclusioni

Mena SCARPATO

Vice Presidente A.N.Do.C. Accademia di Napoli

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTRIBUIRÀ FINO A N. 3 CREDITI FORMATIVI SPECIALI COMMISURATI ALLE EFFETTIVE ORE DI PARTECIPAZIONE VALIDI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL COMMERCIALISTA. SI COMUNICA CHE LE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE SARANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA. IL WEBINAR AVRÀ UNA DURATA INDICATIVA DI TRE ORE; PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI COLLEGAMENTO E FRUIZIONE CONTATTARE L'INDIRIZZO EMAIL INFO@ANDOC.INFO - CELL. 335. 9457743. LA PIATTAFORMA UTILIZZATA SARÀ QUELLA DI ZOOM E L'ACCESSO CONSENTITO A PARTIRE DALLE ORE 14,50.

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 NONCHÉ DEL D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, L'EVENTO POTREBBE ESSERE OGGETTO DI VIDEOREGISTRAZIONE. IN CASO DI ADESIONE ALLA INIZIATIVA, LA PARTECIPAZIONE SARÀ RESA VISIBILE A TUTTI GLI UDITORI.





ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI

ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI

SCHEDA SOCIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____),
il ___/___/_____, c.f. _____ residente in _____,
via _____, n. _____, con studio in _____, via
_____, n. _____, tel. _____, fax _____, cell.
_____/_____, e-mail _____

chiede:

☐ di essere iscritto come socio all'*Accademia dei Dottori Commercialisti di NAPOLI* con sede in Via Benedetto Cariteo n.12, c.f. 95255790636;

dichiara

☐ di averne visionato lo statuto e il regolamento e, inoltre, di essere a conoscenza che l'Accademia aderisce all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.Do.C.) con sede in Roma;

☐ di essere Commercialista e di essere iscritto alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Napoli al n. _____;

☐ di impegnarsi ad attuare iniziative a tutela del titolo di "Dottore Commercialista" e delle prerogative professionali ad esso associate.

Allega copia di un documento d'identità valido e copia del bonifico effettuato a favore dell'Associazione Accademia dei Dottori Commercialisti di Napoli Iban **IT74S071100340000000007575** per euro 50,00 (Cinquanta/00) quale **quota d'iscrizione 2025** (annuale).

Autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di adesione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Napoli, _____

In Fede



ANDOC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL C.D. "DECRETO CORRETTIVO"

10 Ottobre 2024
Giovedì
15,30 - 18,30

Ciro Ascione

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

ADESIONE ALLA PROPOSTA, RILEVANZA DELLE BASI IMPONIBILI CONCORDATE, CONDIZIONI DI ACCESSO, CLAUSOLE DI DECADENZA E DI ESCLUSIONE

DISPOSIZIONI

- Legge 9 agosto 2023 n. 111 (*Legge Delega*);
- DLGS 12 febbraio 2024 n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di CPB, modificato dal DLGS 5 agosto 2024 n. 108;
- Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di CPB per i contribuenti ISA;
- Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 15 luglio 2024 di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di CPB per i contribuenti forfetari;
- Circolare ADE 18/E del 17/09/2024;

ADESIONE ALLA PROPOSTA

L'art. 17 della Legge Delega, ha previsto l'introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni.

L'Agenzia delle Entrate formulerà una **proposta da sottoporre ai contribuenti** per il calcolo delle imposte dovute per il biennio 2024-2025.

Per i forfetari sarà formulata in via sperimentale con riguardo al solo anno 2024.

Possono accedere al concordato (art. 10 comma 1)

- i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professioni, che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui al decreto ISA (**art. 9-bis DL 24/2017 n. 50 convertito in L. 96/2017**);
- i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'**art. 1 da 54 a 89 L. 190/2014**, per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal decreto CPB.

I contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

Primo biennio di applicazione 2024-2025 è necessario che il contribuente abbia applicato gli ISA anno 2023

Restano esclusi i contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dall'applicazione degli ISA

Termine per l'adesione

31 luglio oppure entro il settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Primo anno di applicazione

Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, attualmente il **31 ottobre 2024**.

Termine da ritenersi perentorio

CONDIZIONI DI ACCESSO

Assenza di debiti maturati in anni precedenti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi, per un importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro.

Possibilità di estinguere entro la data di adesione al concordato, i predetti debiti, in misura tale che l'ammontare residuo, compreso sanzioni e interessi, risulti inferiore alla soglia di 5.000,00.

La situazione debitoria da verificare è riferibile all'anno precedente ai periodi di imposta cui si riferisce la proposta di concordato.

Nel caso si voglia aderire alla proposta di CPB per le annualità 2024 e 2025, la situazione debitoria da verificare è con riferimento alla data del 31/12/2023.

I debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si intendono quelli derivanti:

- **Dalla notifica di atti impositivi**, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici stessi.
- **Dalla notifica di cartelle di pagamento** concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione ai sensi articoli 36-bis, e 36-ter, DPR 600/73 e dell’articolo 54-bis DPR 633/72.

Atti impositivi

avvisi di accertamento, atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni

atti di recupero dei crediti di imposta, avvisi di liquidazione, avvisi di rettifica e liquidazione.

Attività di controllo degli uffici

sono quelle di accertamento ai fini delle imposte dirette ed indirette

Deve trattarsi di debiti definitivi in base a sentenza irrevocabile o non più soggetti a impugnazione

Non concorrono alla predetta soglia dei 5.000,00 euro

- i debiti per i quali alla data del 31/12/2023, pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione, o sussiste ancora un contenzioso ancora pendente;
- i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione, senza sopravvenute cause di decadenza (regolarità dei pagamenti).

CAUSE DI ESCLUSIONE art. 11 DLGS 13/2024

- *Lettera a)* - Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato sempreché, vi sia l'obbligo di tale adempimento;

- *Lettera b)* - Aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti:
 - dal DLGS del 10 marzo 2000 n.74 (evasione fiscale)
 - dall'art. 2621 del c.c. (false comunicazioni sociali)
 - dagli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter1 codice penale (riciclaggio o utilizzo denaro proveniente da fonti illecite)commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato

- *Lettera b-bis)* - Aver conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d'impresa, arte e professioni;
- *Lettera b-ter)* - Adesione al regime forfetario per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato;
- *Lettera b-quater)* - Per le società o enti, essere stati interessati nel primo anno cui si riferisce la proposta, da operazioni di fusione, scissione o conferimenti oppure nel caso di società di persone o associazioni, essere stati interessati da modifiche della compagine sociale.

LA RILEVANZA DELLE BASI IMPONIBILI CONCORDATE (art. 19 e 30)

Con l'art.19 del decreto CPB vengono individuati i termini dell'accordo tra le parti, si definisce il *quantum* della pretesa tributaria attraverso l'accettazione della proposta di concordato da parte del contribuente.

Comma 1)

Eventuali maggiori o minori redditi effettivi e/o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di applicazione del concordato, **non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi, dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori.**

Deroga

L'art. 35 comma 2 precisa che:

- il riconoscimento della spettanza o la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, legati al possesso di requisiti reddituali, si tiene conto del **reddito effettivo** e non di quello concordato.
- il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore ISEE.
- è concessa al contribuente, la possibilità di versare i contributi previdenziali, sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Comma 2)

In presenza di **circostanze eccezionali**, individuate dal decreto del MEF 14 giugno 2024, in caso di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, **eccedenti il 30%** rispetto ai redditi oggetto del concordato, **quest'ultimo cessa di produrre effetti** a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si realizza.

Circostanze eccezionali

- a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, rendendoli **inagibili e non più idonei all'uso**; danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività; la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

- d) cessione in affitto dell'unica azienda;
- e) sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- f) sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

I redditi che saranno proposti dall'Amministrazione finanziaria oggetto di CPB sono determinati in maniera differente a seconda della categoria di appartenenza.

1. il **Reddito da Lavoro Autonomo** viene determinato senza tenere conto di plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione nonché di eventuali altri componenti straordinari;
2. il **Reddito d'Impresa** viene determinato senza tenere conto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze sia attive che passive, perdite su crediti nonché dei redditi di partecipazione;
3. il **Reddito dei Forfetari** rimane quello determinato secondo le regole previste per il regime stesso.

In presenza di perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta precedenti
Esse riducono il reddito concordato entro il limite minimo di adesione, di euro 2.000,00

Ai fini Irap il Valore della Produzione netta concordata
non considera le plusvalenze e le sopravvenienze sia attive che passive.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO (art.21)

Cessa di avere efficacia quando si verificano nei periodi in cui è vigente

particolari situazioni che alterano in maniera radicale

i presupposti sui quali si è basato il precedente accordo tra fisco e contribuente

- a. Modifica dell'attività svolta, nel biennio concordatario, rispetto a quella esercitata nel periodo di imposta precedente il biennio. La cessazione dell'efficacia del CPB, non si verifica se per le nuove attività si applica lo stesso indice di affidabilità fiscale;
- b. Cessazione dell'attività;
- b. *bis* Il contribuente aderisce al regime forfetario;
- b. *ter* la società o l'ente è interessato da operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società di persone interessate da modifiche della compagine sociale;
- b. *quater* il contribuente dichiara ricavi di cui all'art. 85 comma 1 del DPR 917/1986, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54 comma 1, di ammontare superiore al limite stabilito per l'applicazione degli ISA maggiorato del 50% (5.164.569,00 + 50% ossia 7.746.853,50); superamento del limite dei ricavi previsti per i forfetari maggiorato del 50%

CAUSE DI DECADENZA (art. 22)

Al verificarsi di fattispecie sintomatiche di **comportamenti inaffidabili**
il contribuente decade dal concordato che cessa di produrre i suoi effetti
(per entrambi i periodi di imposta)

comma 1

- a) quando a seguito di accertamento nei periodi di imposta oggetto di concordato o in quello precedente risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero quando risultano altre violazioni di non lieve entità.

Violazioni di non lieve entità

- ✓ violazioni contestate per reati tributari riferite ai periodi di imposta oggetto del concordato
- ✓ comunicazioni inesatte o incomplete relativamente ai dati rilevanti ai fini degli ISA in misura tale da determinare un minor reddito o un minor valore della produzione oggetto del concordato, per un importo superiore al 30%;
- ✓ violazioni relative agli anni del concordato, consistenti nella omessa dichiarazione annuale imposte dirette ed Irap, dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, mancata esibizione di documenti e registri contabili in sede di accertamento, omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali o registratori telematici.

- a) a seguito di modifiche o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente quantizzano diversamente i redditi o il valore della produzione netta rispetto a quelli ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- b) sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
- c) ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 11 del Decreto CPB (cause di esclusione) oppure vengono meno i requisiti di cui all'art. 10 comma 2 del Decreto CPB (venir meno o insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato);
- d) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di concordato.

comma 3

Il comma 3, precisa che le violazioni di cui al comma 1 lettera e) non rilevano ai fini della decadenza, nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento e sempreché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In caso di decadenza dal concordato

restano dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito e il valore della produzione netta concordati sempreché maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Grazie per l'attenzione!

Per essere sempre aggiornati sulle novità dell'Accademia di Napoli:

- Sito: <https://napoli.andoc.info/>
- Facebook: <https://www.facebook.com/NAccademia/>
- Telegram: <https://t.me/Naccademia>
- Email: napoli@andoc.info
- Per ricevere messaggi WhatsApp in modalità broadcast registra il n. 3355457743

10 Ottobre 2024
Giovedì
15,30 - 18,30

IL CONCORDATO
PREVENTIVO BIENNALE
DOPO IL C.D. "DECRETO CORRETTIVO"





ANDOC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL C.D. "DECRETO CORRETTIVO"

10 Ottobre 2024
Giovedì
15,30 - 18,30

Renato Polise – polise@studiopolise.net

Fonti normative e di prassi

Legge 9 agosto 2023, n. 111 (*Legge delega*);

D. Lgs. n. 13/2024;

D. Lgs. n. 108/2024;

D.L. 113/2024;

D.M. Economia e Finanze 14 giugno 2024 (approvazione metodologia per i soggetti ISA);

D.M. Economia e Finanze 15 luglio 2024 (approvazione metodologia per i soggetti forfetari);

Circ. 18/E del 17 settembre 2024;

Soggetti destinatari

Contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni:

- Coloro che sono tenuti all'applicazione degli ISA;
- Coloro che aderiscono al regime dei forfetari;

Per i quali non si verificano le condizioni ostative.



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



**ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI**

Effetti dell'accettazione

- **Art. 12 D. Lgs. 13/2024**
- 1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 **impegna** il contribuente a **dichiarare** gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.**
- 2. **L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,** delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Effetti dell'accettazione

- **Art. 18 D. Lgs. 13/2024**
- 1. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Adempimenti

- **Art. 13 D. lgs. 13/2024**

- 1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:
 - a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
 - b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.



Rinnovo del concordato



- **Art. 14 D. lgs. 13/2024**
- 1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.

Effetti premiali (per tutti coloro che aderiscono)

- **Art. 34 D. Lgs. 13/2024**

- 1 Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.
- 2 L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per **intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo** biennale o ne decadono.

Effetti premiali (Per i soggetti ISA)

- **Art. 19, 3° comma, D. Lgs. n. 13/2024**

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.



Effetti premiali (solo per i soggetti ISA)



- **Art. 9bis, comma 11. D.L. 50/2017**

- Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (a determinate condizioni).

Il ravvedimento (D.L. "Omnibus" 113/2024)

- **Soggetti interessati:** coloro che hanno applicato gli ISA e che aderiscono al CPB;
- **Cosa prevede:** ravvedimento , con versamento di imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali IRPEF e IRAP.



Il ravvedimento (D.L. "Omnibus" 113/2024)



- **BASE IMPONIBILE SOSTITUTIVA IRPEF E ADDIZIONALI:**

E' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore stesso incrementato nella misura del:

- 5% per soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20% per soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

Il ravvedimento (D.L. “*Omnibus*” 113/2024)

BASE IMPONIBILE:

- 30% per soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.



Il ravvedimento (D.L. "Omnibus" 113/2024)



ALIQUOTE PER I PERIODI 2018, 2019 E 2022:

- 10% se nel singolo periodo di imposta ISA uguale o superiore a 8;
- 12% se nel singolo periodo di imposta ISA uguale o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 15% se nel singolo periodo di imposta ISA inferiore a 6.



Il ravvedimento (D.L. *"Omnibus"* 113/2024)



ALIQUOTE PER I PERIODI 2019,2020:

- Aliquote precedenti diminuite del 30%.

Percentuali e aliquote

Le percentuali per gli anni 2018, 2019 e 2022

Punteggio ISA	Base imponibile IIDD e IRAP	Imposta sost.va IIDD	Imposta sost.va IRAP
10	5%	10%	3,90%
tra 8 e 10	10%	10%	3,90%
tra 6 e 8	20%	12%	3,90%
tra 4 e 6	30%	15%	3,90%
tra 3 e 4	40%	15%	3,90%
inferiore a 3	50%	15%	3,90%

Le percentuali per gli anni 2020 e 2021

Punteggio ISA	Base imponibile IIDD e IRAP	Imposta sost.va IIDD	Imposta sost.va IRAP
10	5%	7%	2,73%
tra 8 e 10	10%	7%	2,73%
tra 6 e 8	20%	8%	2,73%
tra 4 e 6	30%	10,50%	2,73%
tra 3 e 4	40%	10,50%	2,73%
inferiore a 3	50%	10,50%	2,73%



Il ravvedimento (D.L. *"Omnibus"* 113/2024)



VERSAMENTO MINIMO:

- € 1000,00 per annualità.

SCADENZE

Unica rata entro il **31.03.2025** oppure **24 rate mensili** maggiorate da interessi legali.

Il ravvedimento (D.L. “*Omnibus*” 113/2024)

- E' possibile il ravvedimento per singole annualità;
- Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate;
- Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta il beneficio della rateazione;
- L'Art. 9 prevede appositi casi nei quali il “ravvedimento” non si perfeziona a causa di precedenti notifiche di PVC, schemi d'atto, accertamenti, ecc.

Il ravvedimento (D.L. *"Omnibus"* 113/2024)

- **EFFETTI DEL RAVVEDIMENTO**

Il ravvedimento sterilizza gli accertamenti art. 39 D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, secondo comma, D.P.R. 633/1972.

Gli effetti cessano se si decade dal condono, per fatti integranti uno dei delitti previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 commessi nei periodi dal 2018 al 2022, oppure in caso di decadenza dal rateizzo.



Il ravvedimento (D.L. “*Omnibus*” 113/2024)



- **EFFETTI DEL RAVVEDIMENTO**

Per coloro che si avvalgono del ravvedimento speciale sono prorogati al 31.12.2027 i termini di decadenza per l'accertamento delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.

Per i soggetti ai quali si applicano gli ISA e aderiscono al CPB, i termini di accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

Come funziona la sanatoria

- Esempio:

Lavoratore autonomo, anno imposta 2018	
Reddito di lavoro autonomo dichiarato	75.000,00 €
Punteggio ISA	8,50 €
Base imponibile sostitutiva	7.500,00 €
Aliquota sostitutiva IIDD	10%
Imposta	750,00 €
Versamento minimo	1.000,00 €

Il ravvedimento (D.L. "Omnibus" 113/2024)

- **PRIMI DUBBI OPERATIVI**

Effetti sulle perdite;

Redditi di partecipazione.



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



**ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI**

Gli acconti: art. 20 D. Lgs. 13/2024

- **Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:**

a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato con il **metodo storico** (riferimento al periodo precedente) è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;

b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è con il **metodo storico** (riferimento al periodo precedente), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;

c) se l'acconto è determinato con il **metodo previsionale** (riferimento al reddito atteso nel periodo in corso), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

“Flat tax incrementale”: art. 20bis D. Lgs. 13/2024”

I contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una **imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

- a) **del 10 per cento**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- b) **del 12 per cento**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) **del 15 per cento**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6

“Flat tax incrementale” art. 20bis D. Lgs. 13/2024”

ESEMPIO:

Lavoratore autonomo che ha aderito al CPB; ISA 2023 pari o superiore a 8

reddito concordato per il 2024	50.000,00 €
reddito dichiarato per il 2023	45.000,00 €
differenza fra concordato e dichiarato periodo precedente	5.000,00 €
aliquota sostitutiva 10% su € 5.000	500,00 €
Tassazione ordinaria (aliquota 35%)	1.750,00 €
Risparmio di imposta sull'incremento	1.250,00 €



ANDOC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



**ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI**

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL C.D. "DECRETO CORRETTIVO"

10 Ottobre
Giovedì 2024
15,30 - 18,30

Possibile testo da inserire nella nota integrativa

"In data [indicare la data], l'amministratore della società ha deliberato di aderire al regime di concordato preventivo biennale, come previsto dall'art. [indicare riferimento normativo].

Tale decisione è stata presa allo scopo di ottimizzare la gestione fiscale della società, garantendo una maggiore certezza sulle imposte dovute per gli esercizi [indicare anni coperti].

Gli effetti dell'adesione al concordato sono stati adeguatamente riflessi nel presente bilancio, con particolare riguardo alle poste fiscali.

La società ha previsto di mantenere tale adesione per il biennio in corso, al termine del quale valuterà la possibilità di rinnovare la scelta o di tornare al regime ordinario.

Non si prevedono impatti significativi sulla continuità aziendale e sulle previsioni future di crescita economica."

16 Ottobre

14,00 - 18,00



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

WEBINAR

IL DIFENSORE TRIBUTARIO

Programma del Corso

16 ottobre 2024 mercoledì h. 14,00 – 18,00

- Oggetto della giurisdizione tributaria
- Competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria
- Gli atti tributari; la notifica degli atti tributari; inesistenza e nullità della notifica
- L'autotutela

23 ottobre 2024 – mercoledì - h. 14,00 – 18,00

- Onere della prova
- Presunzioni
- Prova testimoniale scritta
- Principio di non contestazione

8 novembre 2024 – venerdì - h. 14,00 – 18,00

- Il ricorso tributario: elementi essenziali, la notifica, le attestazioni di conformità inammissibilità del ricorso
- Il litisconsorzio; l'intervento volontario
- La piattaforma del SIGIT, deposito del ricorso
- Motivi aggiunti, deposito di documenti e memorie illustrative

15 novembre 2024 – venerdì - h. 14,00 – 18,00

- Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
- La sentenza tributaria; esecuzione della sentenza; il giudizio di ottemperanza
- Sospensione dell'atto impugnato; sospensione della sentenza; la conciliazione

22 novembre 2024 – venerdì - h. 14,00 – 18,00

Le impugnazioni:

- appello, appello incidentale, motivi di impugnazione ed effetti devolutivi dell'appello
- Il divieto di nuove domande, nuove prove e nuovi documenti in appello
- Il ricorso per cassazione (cenni)
- La revocazione
- Il giudizio di rinvio dalla Cassazione.

Docenti

avv. Fabio Benincasa, dott. Enrico Carlomagno, dott. Raffaele D'Arco, dott. Bartolo De Querquis, dott. Giovanni Iaccarino, dott. Alessandro Lazzarini, dott. Vincenzo Laudiero, dott. Paolo Leone, dott. Nuna Maione, dott. Mario Michelino, dott. Renato Polise, dott. Amedeo Sacrestano, dott. Anna Maria Travaglione

Test finale e Attestato di partecipazione

Al termine del corso, sarà rilasciato l'Attestato di partecipazione a chi avrà superato con successo il Test finale, rispondendo correttamente almeno all'80% delle domande multiple.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTRIBUIRÀ FINO A N. 20 CREDITI FORMATIVI COMMISURATI ALLE EFFETTIVE ORE DI PARTECIPAZIONE VALIDI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL COMMERCIALISTA. SI COMUNICA CHE LE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE SARANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA. LE GIORNATE AVRANNO UNA DURATA INDICATIVA DI QUATTRO ORE; PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI COLLEGAMENTO E FRUIZIONE CONTATTARE L'INDIRIZZO EMAIL INFO@ANDOC.INFO - CELL. 347.1599474. LA PIATTAFORMA UTILIZZATA SARÀ QUELLA DI ZOOM E L'ACCESSO CONSENTITO A PARTIRE DALLE ORE 13,50.

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 NONCHÉ DEL D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, L'EVENTO POTREBBE ESSERE OGGETTO DI VIDEOREGISTRAZIONE. IN CASO DI ADESIONE ALLA INIZIATIVA, LA PARTECIPAZIONE SARÀ RESA VISIBILE A TUTTI GLI UDITORI.

Mediass
INSURANCE NETWORK

Pointernet

sistemi

Ranocchi
Napoli
Software per Professionisti e Aziende

CORSO “IL DIFENSORE TRIBUTARIO”

Cognome _____ Nome _____

nato/a a _____ il _____

Codice Fiscale _____

Residenza _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____ Tel _____

Cell. _____ E-mail _____

PEC _____

DICHIARA

di essere regolarmente iscritto/a all’A.N.Do.C. – Accademia di Napoli e di aver versato la quota di iscrizione al corso per l’anno 2024 di € 100,00 con bonifico sul Conto Corrente dell’A.N.Do.C all’IBAN indicato di seguito;

oppure

di non essere iscritto/a all’associazione e, pertanto, versa la quota di € 100,00 quale quota di iscrizione all’Accademia per il periodo 2024 e 2025 e € 100,00 per l’iscrizione al corso, con bonifico sul Conto Corrente dell’Andoc IBAN: IT74S071100340000000007575

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al “Corso Il difensore tributario” di ottobre-novembre 2024, consapevole che:

- la presente domanda deve pervenire alla segreteria a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@andoc.info unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità e alla copia della ricevuta di bonifico;
- l’ammissione al corso avviene secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande debitamente compilate e complete di versamento;
- la pre - iscrizione al corso è obbligatoria ed il corso avrà inizio solo al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti;
- l’attestato verrà rilasciato previa verifica delle presenze (80% delle ore totali) e superamento della prova finale di valutazione

Autorizza l’Accademia alla registrazione delle lezioni.

Autorizza l’Accademia al trattamento dei dati D. Lgs. 196/2003 Regolamento 679/2016/UE (GDPR).

Allega copia documento di riconoscimento in corso di validità (no patente europea);

Luogo e data _____

Firma _____

28 Ottobre

14,00 - 18,00



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

WEBINAR

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 2024

Programma del Corso

28 ottobre 2024 - 14,00 - 18,00

La professione dell'amministratore
Gestione delle morosità
Contabilità condominiale Aspetti generali

4 novembre 2024 - 14,00 - 18,00

Bonus edilizi, aggiornamenti, evoluzione della normativa
L'utilizzo degli strumenti informatici; la normativa urbanistica
Il cappotto termico, la normativa antincendio
Assicurazioni superbonus. Sicurezza nelle aree comuni

11 novembre 2024 - 14,00 - 18,00

Regolamento di condominio, mediazione dopo la riforma Cartabia
Le tecniche di risoluzione dei conflitti
Assicurazione condominiale

18 novembre 2024 - 14,00 - 18,00

Novità giurisprudenza in tema di rendiconto
IMU parti comuni esame
I dichiarativi del condominio, i contratti
Anagrafe condominiale



Docenti

avv. Nello Caserta, dott. Riccardo Izzo, avv. Francesco Lotti, dott. Mario Michelino, dott. Claudio Minucci, dott. Fabrizio Polidoro, dott. Renato Polise, arch. Aniello Tirelli, dott. Anna Maria Travaglione.

Test finale e Attestato di partecipazione

Durante la giornata conclusiva del corso, che si svolgerà in presenza, sarà eseguito il Test finale.
Al termine del corso, sarà rilasciato l'Attestato di partecipazione a chi avrà superato con successo il Test a risposta multipla, rispondendo correttamente almeno all'80% delle domande.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTT. MARIO MICHELINO

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTRIBUIRÀ FINO A N. 16 CREDITI FORMATIVI COMMISURATI ALLE EFFETTIVE ORE DI PARTECIPAZIONE VALIDI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL COMMERCIALISTA ED E.C. E DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO. SI COMUNICA CHE LE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE SARANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA. LE GIORNATE AVRANNO UNA DURATA INDICATIVA DI 4 ORE;

PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI COLLEGAMENTO E FRUIZIONE CONTATTARE L'INDIRIZZO EMAIL INFO@ANDOC.INFO - CELL. 335. 5457743.

LA PIATTAFORMA UTILIZZATA SARÀ QUELLA DI ZOOM E L'ACCESSO CONSENTITO A PARTIRE DALLE ORE 13,50.

IL COSTO DEL CORSO È DI € 100 PER GLI ASSOCIATI E € 250 PER GLI ESTERNI. AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 NONCHÉ DEL D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, L'EVENTO POTREBBE ESSERE OGGETTO DI VIDEOREGISTRAZIONE. IN CASO DI ADESIONE ALLA INIZIATIVA, LA PARTECIPAZIONE SARÀ RESA VISIBILE A TUTTI GLI UDITORI.

Ranocchi
Napoli
Software per Professionisti e Aziende

Mediass
INSURANCE NETWORK

Pointernet

sistemi
NAPOLI

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Cognome _____ Nome _____

nato/a a _____ il _____

Codice Fiscale _____

Residenza _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____ Tel _____

Cell. _____ E-mail _____

PEC _____

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 220 dell'11 dicembre 2012;
- di essere iscritto/a alle associazioni A.N.Do.C. e A.P.C. e di aver versato la quota di iscrizione al corso per l'anno 2024 di € 100,00 con bonifico sul Conto Corrente dell'A.N.Do.C. all'IBAN indicato di seguito;
- oppure di non essere iscritto/a alle associazioni e pertanto versa la quota di iscrizione di € 250,00 con bonifico sul Conto Corrente dell'Andoc IBAN: IT74S0711003400000000007575

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al "corso di aggiornamento per Amministratori di condominio" di ottobre-novembre 2024, consapevole che:

- la presente domanda deve pervenire alla segreteria a mano o a mezzo e-mail info@andoc.info
- l'accesso al corso avviene secondo l'ordine cronologico di pagamento della quota di partecipazione;
- la presenza al corso, per non meno di n. 16 ore, è obbligatoria ai fini dell'aggiornamento;
- l'iscrizione al corso è obbligatoria ed il corso avrà inizio solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
- l'attestato verrà rilasciato previa verifica delle presenze e superamento della prova finale di valutazione

Autorizza la registrazione delle lezioni. Autorizza al trattamento dei dati D. Lgs. 196/2003 Regolamento 679/2016/UE (GDPR).

Allega copia documento di riconoscimento in corso di validità (no patente europea);

Luogo e data _____

Firma _____

30 Ottobre 2024
Mercoledì
14,00 - 18,00



ANDOC.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



WEBINAR

LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 2022/2464 (CSRD) DA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ A PARTE INTEGRANTE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE: IMPLICAZIONI E ADEMPIMENTI PER LE PMI

Programma del Corso

30 ottobre 2024 - 14,00 - 18,00

Le politiche e strategie di sostenibilità nelle PMI: Checklist di sostenibilità per PMI.

La proposta IFAC

L'integrazione delle pratiche di sostenibilità ambientali, sociale e di governance (ESG) nei piani industriali delle aziende.

Il ruolo del professionista tra esigenze del cliente e temi di sostenibilità

La nuova normativa europea: cosa è cambiato dal 1° gennaio 2023

6 novembre 2024 - 14,00 - 18,00

La nuova rendicontazione di sostenibilità: dai GRI standard agli ESRS

13 novembre 2024 - 14,00 - 18,00

Redigere e pubblicare un bilancio di sostenibilità di una PMI: analisi di una testimonianza aziendale di una PMI e confronto con il consulente di riferimento

22 novembre 2024 - 14,00 - 18,00

La certificazione della parità di genere nelle imprese italiane: normativa e vantaggi fiscali

L'importanza della sostenibilità e dei valori ESG nella valutazione delle PMI

2 dicembre 2024 - 14,00 - 18,00

Le certificazioni sulla sostenibilità: lo stato attuale

Banche ed informativa ESG: de risking e valutazione del credito

Sostenibilità e i nuovi business model

Docenti

Amelia LUCA

Gianluca MAESTRELLO

Maurizio MARANO

Mario MICHELINO

Cecilia RAZZETTI

Amedeo SACRESTANO

Fabrizio SALUSEST

Giuseppe TORLUCCIO

Dottore Commercialista in Bologna

Coordinatore Area Progetti Sustainability & Circular Economy Lab

Prof. Associato Dipartimento Scienze Aziendali Università di Bologna

Dottore Commercialista in Napoli

Team Leader Corporate Sustainability&Climate Change ERM

Dottore Commercialista in Roma

Dottore Commercialista. EFTILIA stp srl.

Prof. Ordinario Dipartimento Scienze Aziendali Università di Bologna

20
CFP

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTRIBUIRÀ FINO A N. 20 CREDITI FORMATIVI COMMISURATI ALLE EFFETTIVE ORE DI PARTECIPAZIONE VALIDI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL COMMERCIALISTA ED E.C. SI COMUNICA CHE LE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE SARANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA. LE GIORNATE AVRANNO UNA DURATA INDICATIVA DI 4 ORE.

PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI COLLEGAMENTO E FRUIZIONE CONTATTARE L'INDIRIZZO EMAIL INFO@ANDOC.INFO - CELL. 335. 5457743.

LA PIATTAFORMA UTILIZZATA SARÀ QUELLA DI ZOOM E L'ACCESSO CONSENTITO A PARTIRE DALLE ORE 13,50.

IL COSTO DEL CORSO È DI € 250,00 PER GLI ASSOCIATI E € 350,00 PER GLI ESTERNI. AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 NONCHÉ DEL D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, L'EVENTO POTREBBE ESSERE OGGETTO DI VIDEOREGISTRAZIONE. IN CASO DI ADESIONE ALLA INIZIATIVA, LA PARTECIPAZIONE SARÀ RESA VISIBILE A TUTTI GLI UDITORI.

**CORSO “LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 2022/2464 (CSRD)
DA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ A PARTE INTEGRANTE DELLA RELAZIONE
FINANZIARIA ANNUALE: IMPLICAZIONI E ADEMPIMENTI PER LE PMI”**

Cognome _____ Nome _____

nato/a a _____ il _____

Codice Fiscale _____

Residenza _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____ Tel _____

Cell. _____ E-mail _____ PEC _____

DICHIARA

di essere regolarmente iscritto/a all’A.N.Do.C. e di aver versato la quota di iscrizione al corso di € 250,00 con bonifico sul Conto Corrente dell’A.N.Do.C all’IBAN indicato di seguito;

oppure

di non essere iscritto/a all’associazione e, pertanto, versa la quota di € 350,00 quale iscrizione al corso, con bonifico sul Conto Corrente dell’Andoc IBAN: IT84Z0103004016000002022427

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al corso in epigrafe, consapevole che:

- la presente domanda deve pervenire alla segreteria a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@andoc.info unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità e alla copia della ricevuta di bonifico;
- l’ammissione al corso avviene secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande debitamente compilate e complete di versamento;
- la preiscrizione al corso è obbligatoria ed il corso avrà inizio solo al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti;
- l’attestato verrà rilasciato previa verifica delle presenze (80% delle ore totali) e superamento della prova finale di valutazione

Autorizza Andoc alla registrazione delle lezioni.

Autorizza Andoc al trattamento dei dati D. Lgs. 196/2003 Regolamento 679/2016/UE (GDPR).

Allega copia documento di riconoscimento in corso di validità (no patente europea);

Luogo e data _____

Firma _____

5
Martedì

Novembre

2024



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

CO • NE • PRO
COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE

14,00 - 18,00

WEBINAR

IL REVISORE LEGALE

Programma del Corso

5 novembre 2024 - 14,00 - 18,00



Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)

Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio

OIC 34 (nuovo principio sui ricavi che si allinea al IFRS 15)

12 novembre 2024 - 14,00 - 18,00



Pianificazione della revisione contabile del bilancio

L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera

Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile

Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati

19 novembre 2024 - 14,00 - 18,00



Principio di Revisione Internazionale - Conferme esterne, Parti Correlate e Continuità Aziendale

Confronto tra principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS

26 novembre 2024 - 14,00 - 18,00



Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente

Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente

Strategia e controllo: strategia, planning, controllo strategico, programmazione e controllo

3 dicembre 2024 - 14,00 - 18,00



Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese

Le responsabilità del revisore

La procedura sanzionatoria

Pianificazione, budgeting e valutazione delle performance

Simulazione pratica del software per la Revisione della Datev Knois

10 dicembre 2024 - 14,00 - 18,00



Il codice deontologico del dottore commercialista e la deontologia nella funzione di revisore

Gli adempimenti anticiclaggio dei revisori

Aspetti Previdenziali e assistenziali dei revisori

Docenti

Gaetano ARMATRUDA

Alfredo BARBARANELLI

Rosa BIFULCO

Renato BURIGANA

Emilia D'APRILE

Antonio DELLE FEMINE

Francesco FALLACARA

Vincenzo LARINGE

Alessandro LAZZARINI

Riccardo LOSI

Mario MICHELINO

Martina PERNA

Gennaro PIGNATIELO

Maria PONTICELLI

Advisory Manager EY

Dottore Commercialista in Roma

Senior Manager EY

Dottore Commercialista in Roma

Dottore Commercialista in Roma

Senior Manager EY

Dottore Commercialista in Roma

Audit Manager EY

Dottore Commercialista in Napoli

Dottore Commercialista in Roma

Dottore Commercialista in Napoli

Audit Manager EY

Senior Manager EY

Dottore Commercialista e Revisore EY

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTRIBUIRÀ FINO A N. 24 CREDITI FORMATIVI COMMISURATI ALLE EFFETTIVE ORE DI PARTECIPAZIONE VALIDI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL COMMERCIALISTA ED E.C. E DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL REVISORE LEGALE. SI COMUNICA CHE LE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE SARANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA. LE GIORNATE AVRANNO UNA DURATA INDICATIVA DI 4 ORE; PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI COLLEGAMENTO E FRUIZIONE CONTATTARE L'INDIRIZZO EMAIL INFO@ANDOC.INFO - CELL. 335. 5457743.

LA PIATTAFORMA UTILIZZATA SARÀ QUELLA DI ZOOM E L'ACCESSO CONSENTITO A PARTIRE DALLE ORE 13,50.

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 NONCHÉ DEL D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, L'EVENTO POTREBBE ESSERE OGGETTO DI VIDEOREGISTRAZIONE. IN CASO DI ADESIONE ALLA INIZIATIVA, LA PARTECIPAZIONE SARÀ RESA VISIBILE A TUTTI GLI UDITORI.

Mediass
INSURANCE NETWORK

Ranocchi
Napoli
Software per Professionisti e Aziende

id
DATEV
KOINOS

Pointernet

sistemi
NAPOLI